

N° Reg. Pubblicazioni



COMUNE DI ROVITO

Provincia di Cosenza

SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA - SERVIZIO TECNICO - EDILIZIA PRIVATA

PERMESSO DI COSTRUIRE

n.02-2024 del 25/03/2024

PRATICA EDILIZIA n 11 anno.2024 Prot. 1500/1969____. Prat. SUE n.06- 1389

Il Responsabile del Procedimento

Vista la istanza del permesso di costruire riguardante:

INTERVENTO di **Realizzazione di una cappella cimiteriale**

UBICAZIONE: CIMITERO COMUNALE

IDENTIFICAZIONE CATASTALE N.C.T. foglio n. 6., mappale n.A., sub.

TITOLARE/I **Morrone Rosa Anna** nata a Rovito il 12/07/1946 C.F. MRRRRNN46L52H621Q
Residente in Rovito Via G. Amendola n.6/1

PROGETTISTA Ing. Alberto De Santis c.f. DSNLRT74E26H621Y iscritto all'ordine professionale degli Ingegneri di Cosenza con il n. 3528

acquisita al protocollo generale di questo Comune al numero 1500, in data 28/02/2023,
Accertato che il richiedente ha titolo ad ottenere il permesso di costruire richiesto in quanto Assegnatario di un suolo all'interno del cimitero comunale come risulta da scrittura sottoscritta in data 18/10/2023 giusta determinazione n.337 del 16/10/2023.

Visti gli articoli 10 e 13 comma 1 e 20 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;

Visto il progetto allegato alla domanda di permesso di costruire corredato dagli elaborati prescritti dal regolamento edilizio, nonché della documentazione tecnica e amministrativa occorrente; in particolare la dichiarazione di conformità sottoscritta dal progettista;

Vista l'istruttoria sulla completezza della pratica e conformità alla normativa vigente, corredata dai pareri di tutti gli uffici comunali interessati, nonché dei servizi esterni per i quali la normativa vigente prevede l'emissione di apposito parere o provvedimento;

Visti i vigenti strumenti urbanistici e regolamenti comunali;

Visto la legislazione regionale vigente in materia;

Visto l'attestazione di avvenuto deposito su SISMI.CA pativa Pratica 636/2024 Prot. n°2281/2024;

Vista la proposta favorevole avanzata dal responsabile del procedimento in data 26/07/2022;

Verificato che l'opera da realizzare:

è sottoposta al contributo di costruzione, pari ad Euro 630,00, di cui all'art. 16 del D. P.R. n. 380/01, in base alle tabelle perimetriche regionali e comunali salvo diversa determinazione:

Euro 0,00, per oneri di urbanizzazione primaria;

Euro 0,00,

Euro 380,36, per costo di costruzione; versamento bollettino del 19/03/2024 VCYL n.0027;

Euro 100,00, per Diritti di Segreteria; versamento bollettino del 20/09/2023 VCYL n.0024;;

Accertato che sussistono tutte le condizioni ed i presupposti soggettivi ed oggettivi al rilascio del permesso di costruire;

Visto il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto lo statuto comunale;

RILASCIATA IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla: **Realizzazione di una cappella cimiteriale così come** risultante dal progetto presentato attraverso portale **SUE Calabria n. 1389**, sull'immobile censito al foglio di mappa **6 mappale A area assegnata all'interno del cimitero comunale**. sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di edilizia e di urbanistica, di igiene, di circolazione, di sicurezza del lavoro, nonché delle prescrizioni di seguito riportate e fatti salvi i diritti dei terzi.

IL RESPONSABILE SUE
Ing. Antonio Scrivano



Il provvedimento è sottoposto alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) Nel corso dei lavori dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- 2) E' obbligatorio ai sensi dell'art. 3 comma 8 del D.lgs. 494/96 e s.m.i. ai fini dell'efficacia del titolo abilitativo produrre D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributivo) contestualmente con la comunicazione di inizio lavori.
- 3) I diritti dei terzi devono essere salvi, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori.
- 4) In corso d'opera potranno solo apportarsi quelle varianti conformi agli strumenti urbanistici, comunque, dovranno essere comunicate prima dell'esecuzione dei lavori. Le varianti che comportino modifiche della sagoma, delle superfici utili e delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime e sempreché non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1 giugno 1939, n.1089 e 29 giugno 1939, n.1497 ed inoltre che non riguardino interventi di restauro così come definiti dall'art. 31 lett. c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, dovranno essere preventivamente concesse dal Comune.
- 5) Nei cantieri dove si eseguono le opere deve essere esposta una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, l'intestazione della ditta esecutrice, le generalità del progettista, del direttore e dell'assistente dei lavori e ad ogni richiesta del personale di vigilanza o controllo deve essere esibita il permesso di costruire edilizia e le autorizzazioni di varianti se ve ne sono. Tale personale ha libero accesso al cantiere e ad esso dovrà essere prestata tutta l'assistenza richiesta.
- 6) Nelle manomissioni del suolo pubblico, che devono essere sempre esplicitamente e regolarmente autorizzate, si dovranno usare speciali cautele onde rimuovere ogni eventualità di danno agli impianti dei servizi pubblici e, in presenza di tali impianti, si dovrà immediatamente darne avviso all'ufficio comunale competente.
- 7) Non è consentito ingombrare le vie e gli spazi pubblici. Occorrendo l'occupazione di tali vie e spazi, deve essere richiesta l'apposita autorizzazione all'ufficio comunale competente, con riserva di revoca qualora il Comune lo ritenesse necessario per esigenze di pubblico interesse. Le aree così occupate dovranno essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima, quando i lavori venissero abbandonati o sospesi per più di un mese.
- 8) Il luogo dei lavori deve essere chiuso, lungo i lati prospicienti vie e spazi pubblici, con assito o muretto. Gli assiti e muretti dovranno essere di aspetto decoroso, alti almeno m. 2,50, dipinti a strisce bianche e rosse per tutta l'altezza e muniti di rifrangenti.
- 9) Ogni angolo sporgente dovrà essere munito di lanterna a vetri rossi che dovrà restare accesa dall'ora corrispondente al tramonto a quella corrispondente al sorgere del sole.
- 10) Ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10 per come integrata nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 recante «Norme in materia di uso razionale dell'energia e per il contenimento del consumo di energia negli edifici» e delle relative norme attuative (D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412) ed in particolare ai sensi degli artt. 26 e 28 della stessa legge, il proprietario o chi ne ha titolo deve depositare il progetto e la relazione tecnica, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori, relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della legge n. 10/91 (quali l'installazione dell'impianto termico o i lavori per la realizzazione dell'isolamento termico), per ottenere l'attestazione dell'avvenuto deposito da parte degli uffici comunali. La relazione tecnica deve essere redatta secondo i modelli-tipo approvati con Decreto del Ministero dell'Ind. Comm. e Artt.13 dicembre 1993 (G.U. n. 297 del 20-12-1993) e deve essere depositata in Comune secondo le modalità previste con Circolare 13 dicembre 1993, n. 231/F dello stesso Ministero (G.U. n. 297 del 20-12-1993) r s.m.i.. Si dovranno sempre rispettare i limiti di trasmittanza e di classe energetica dell'involucro, fissati dal DM 26/06/2015.
- 11) Il Concessionario, il Direttore dei lavori e l'Esecutore dei medesimi, sono responsabili di ogni inosservanza così delle norme di Legge e dei Regolamenti comunali, come delle modalità esecutive fissate nel presente permesso di costruire, ai sensi dell'art. 6 della Legge 28-1985, n. 47 per come integrata nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. L'inosservanza del progetto approvato e delle relative varianti, comporta l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative di cui alla vigente legislazione in materia urbanistica.
- 12) Eventuali servizi di pubblica utilità esistenti sul lotto da edificare dovranno essere spostati a cura e spese del Concessionario.
- 13) L'eventuale previsione nel progetto allegato di locali ad uso commerciale non implica automaticamente il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che dovrà essere subordinata al rispetto del relativo piano del commercio comunale vigente.
- 14) La realizzazione del fabbricato successiva alla entrata in vigore della L.R. 19/2002 E S.M.I. non si applicano le disposizioni relative agli art. 49 e 50.
- 15) L'inizio lavori dovrà avvenire entro dodici mesi dalla data del rilascio del permesso di costruire e dovrà essere comunicato tempestivamente allo sportello unico utilizzando l'apposito modulo e indicando i nominativi della impresa esecutrice e del direttore dei lavori;
- 16) Il termine di ultimazione dei lavori, non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio dei lavori salvo preventiva espressa proroga scritta da parte del Comune.
- 17) L'ultimazione dei lavori dovrà essere data immediata comunicazione allo sportello unico utilizzando l'apposito modulo.
- 18) Per i lavori non ultimati dovrà essere richiesto un nuovo titolo abilitativo, sempre che ancora consentiti dalla normativa vigente in quel momento. (I termini di inizio e fine lavori per le varianti non essenziali in corso d'opera restano quelli del permesso originario).
- 19) Non potranno apportarsi modifiche alla costruzione senza preventivo assenso del Comune o atti equipollenti consentiti dalla normativa, salvo per le varianti "non essenziali" in corso d'opera che possono essere regolarizzate prima della fine dei lavori mediante presentazione di idonea pratica edilizia.

ULTERIORI PRESCRIZIONI E AVVERTENZE

- Il committente, il direttore lavori e l'impresa esecutrice sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, di ogni inosservanza a norme, regolamenti e modalità esecutive indicate nel presente permesso di costruire;
- Fare salvi, rispettare e riservare i diritti dei terzi in ogni fase del lavoro.
- Osservare le prescrizioni dei vigili del fuoco.
- Osservare obbligatoriamente le prescrizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori da attuare nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché le relative norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- Osservare le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a strutture metalliche; in particolare quanto previsto dagli artt. 65,66 e 67 del D.P.R. n. 380/01 e s.m.i.;
- Ottenere dal Comune prima di dare inizio ai lavori, se necessario, il nulla-osta per gli allineamenti stradali.
- Nel caso di sostituzione dell'impresa esecutrice o del direttore dei lavori, dare previamente immediata notizia scritta segnalando i nuovi nominativi allo sportello unico in quanto è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di tecnico abilitato. In assenza di ciò i lavori debbono essere e restare sospesi.
- Esporre esternamente al cantiere in cui si esegue l'intervento, una tabella recante numero, data e titolare del permesso di costruire, l'oggetto dei lavori, nominativo del titolare delle ditte esecutrici, dei progettisti, del direttore dei lavori, del coordinatore della progettazione, del coordinatore dell'esecuzione dei lavori, del responsabile della sicurezza del cantiere. A richiesta del personale di controllo deve essere esibito il permesso di costruire con gli elaborati e la documentazione annessa riguardante anche la staticità e la normativa tecnica delle costruzioni, il piano di sicurezza e il fascicolo per la prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori sul cantiere; copia della notifica preliminare all'ASL. Il personale di vigilanza delle varie autorità ha libero accesso in cantiere e ad esso dovrà essere prestata la necessaria assistenza tecnica.
- Per gli eventuali allacci delle pubbliche reti delle fognature e degli acquedotti presentare apposita preventiva richiesta.
- Nel corso della costruzione adottare tutte le cautele e tutte le precauzioni per evitare incidenti e danni a cose e a persone e per alleviare i disagi che i lavori possono arrecare a terzi; l'impiego di mezzi rumorosi o comunque molesti per la quiete pubblica deve essere ridotto al tempo strettamente necessario e comunque limitato agli orari previsti dalle vigenti norme regolamentari.
- È vietato ingombrare le vie e gli spazi pubblici; per l'occupazione di tale aree dovrà essere richiesta la prescritta autorizzazione.
- Il luogo destinato alla costruzione deve essere chiuso con assi lungo i lati prospicienti le vie, le aree e gli spazi, di aspetto decoroso, alti almeno mt. 2,50, muniti di lanterne a luci rosse da mantenersi accese secondo l'orario della pubblica illuminazione.
- Entro il termine di 15 giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il titolare del permesso di costruire è tenuto a presentare allo Sportello Unico la domanda di agibilità corredata dalla necessaria documentazione ivi indicata.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Antonio Scrivano

